

Allegato A)



**ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'AZIENDA  
DISPONIBILE AD OSPITARE UN IMPIANTO ROBOTIZZATO DI  
MUNGITURA ED A PARTECIPARE ALLO SVOLGIMENTO DEL  
“PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE – DIMOSTRAZIONE  
SU MUNGITURA ROBOTIZZATA”**

**ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - VIA MACH, 1  
38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN) P.I. 01336050222**

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Istituto agrario intende realizzare un programma di sperimentazione-dimostrazione che consenta di acquisire, a livello locale elementi utili per valutare le implicazioni tecniche, economiche, organizzative che la mungitura robotizzata può comportare in condizioni "di campo" nella specifica realtà trentina.

Le finalità del programma rendono necessaria la sua attuazione in un'azienda zootecnica "reale" in quanto, solo in tale situazione operativa si possono acquisire tutte le informazioni relative all'impatto che l'introduzione della tecnologia comporta per una concreta azienda di montagna e ciò, in particolare, oltre che sul piano strettamente tecnico ed economico, anche per quanto riguarda le modificazioni nei tempi di lavoro, nell'organizzazione dello stesso, nella sua ripartizione fra i diversi componenti il nucleo familiare.

L'Azienda interessata, per essere rappresentativa delle condizioni operative della gran parte delle aziende zootecniche trentine, dovrà essere caratterizzata da un equilibrato rapporto con il territorio, in particolare da un livello soddisfacente di autoapprovvigionamento foraggiero, al fine di individuare l'impatto della tecnologia introdotta sulle normali attività di una azienda foraggiero zootecnica.

**L'appalto ha per oggetto l'individuazione dell'Azienda idonea e disponibile ad ospitare l'impianto robotizzato di mungitura acquistato dall'Istituto agrario ed a partecipare allo svolgimento del "Programma di sperimentazione – dimostrazione su mungitura robotizzata" per il periodo della sua durata (presumibilmente 01 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010).**

L'individuazione avverrà attraverso asta pubblica, ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 10 del relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10-40/Leg. e ss.mm..

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Capitolato si intendono:

- per IASMA: l'Istituto agrario di San Michele all'Adige;
- per Azienda: l'azienda zootecnica che ospiterà l'impianto di mungitura robotizzato e che parteciperà allo svolgimento del "Programma di sperimentazione – dimostrazione su mungitura robotizzata";
- per Robot: l'impianto di mungitura robotizzata;
- per Ditta fornitrice: la ditta individuata da IASMA, a seguito di confronto concorrenziale, per la fornitura ed installazione del Robot;
- per Programma: il "Programma di sperimentazione – dimostrazione su mungitura robotizzata".

## **ART. 3 FASI DEL PROGRAMMA**

1° FASE: allestimento e preparazione del Programma. L'IASMA acquisirà a proprie spese la strumentazione necessaria e provvederà alla sua collocazione presso l'Azienda; a tal fine saranno necessari interventi di ristrutturazione della stalla, nonché la realizzazione di allacciamenti elettrici, idraulici ed informatici. Questa fase si svolgerà presumibilmente nella seconda metà del 2007.

2° FASE: svolgimento del Programma. Attività di rilevazioni dei dati e loro elaborazione, organizzazione ed attuazione di visite guidate, redazione e diffusione di documenti scientifici e

divulgativi. Questa fase si svolgerà per un periodo di tre anni, presumibilmente dal 01.01.2008 al 31.12.2010.

A fine Programma l'Azienda dovrà acquistare il Robot al prezzo indicato in offerta.

#### **ART. 4 RIPARTIZIONE DEI COSTI**

Sono a carico di IASMA i seguenti costi:

- acquisto ed installazione del Robot;
- manutenzione straordinaria ed aggiornamento software-hardware relativi al Robot sino al termine del Programma;
- esecuzione di controlli sanitari e veterinari aggiuntivi proposti da IASMA, dovuti all'installazione del Robot ed alla sperimentazione sugli animali;
- svolgimento di consulenze tecniche necessarie al funzionamento corretto del Robot ed al governo della stalla;
- organizzazione di visite guidate presso l'Azienda e il Robot.

Sono a carico dell'Azienda i seguenti costi:

- opere edili necessarie all'installazione del Robot;
- adeguamenti di impianti elettrici, idrici e trasporto latte per il corretto funzionamento del Robot;
- attivazione ed impianto della linea telefonica dedicata necessaria al Robot;
- manutenzione ordinaria del Robot e relativo materiale di consumo (ricambi di usura, detersivi, ecc.) come specificato dalla Ditta fornitrice nel contratto di manutenzione;
- manodopera per la gestione della fase di avvio dell'impianto e successivamente per la normale gestione dell'impianto, della mandria e quant'altro per le normali attività manageriali e di allevamento;
- manodopera e reperibilità necessaria per gli eventi straordinari di manutenzione e/o di malfunzionamento dell'impianto;
- spese di alimentazione, veterinarie e di quant'altro non citato, usuali per il governo della mandria;
- spese generali (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.) per il funzionamento del Robot;
- mantenimento di un sistema di mungitura convenzionale fino all'entrata in servizio del Robot;
- spese di ripristino in caso di smantellamento concordato e/o coattivo dell'impianto, con riconsegna del Robot a IASMA;
- riforma di eventuali animali non idonei all'applicazione del Robot;
- perdite economiche connesse all'introduzione ed utilizzazione del Robot;
- quanto altro non direttamente menzionato a carico di IASMA.

#### **ART. 5 COMPETENZE TECNICHE**

Per le finalità del Programma l'Azienda riconosce a IASMA le seguenti competenze tecniche:

- risoluzione delle problematiche relative all'installazione del Robot secondo accordi con la Ditta fornitrice;
- risoluzione delle problematiche relative al razione degli animali ed al corretto metodo di gestione e movimentazione della mandria in accordo con la Ditta fornitrice;
- definizione metodologie di rilevamento dei dati e della loro elaborazione ai fini della sperimentazione, sia di tipo gestionale, che produttivo e riproduttivo;

- risoluzione delle problematiche relative alla gestione della fase di transizione tra i due sistemi di allevamento (tradizionale e con il Robot) durante la fase di installazione ed avvio del sistema, in accordo con la Ditta fornitrice e con l'imprenditore dell'Azienda.

## **ART. 6 ONERI A CARICO DELL'AZIENDA**

E' obbligo dell'Azienda:

- indicare la persona incaricata dei rapporti con IASMA;
- provvedere all'assicurazione Rischio contro terzi, inerente all'esecuzione del Programma;
- provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e fenomeno elettrico di tutte le parti del Robot dal collaudo alla fine del Programma;
- mettere a disposizione strutture ed animali come da specifiche di bando per l'installazione del Robot e la realizzazione del Programma;
- garantire sino al termine del Programma il mantenimento in funzione e l'utilizzo continuo del Robot;
- effettuare a proprie spese, secondo le modalità concordate con la Ditta fornitrice e con IASMA, i lavori di adattamento locali, allacciamento e quanto altro necessario all'installazione del Robot per un corretto funzionamento dello stesso, nel rispetto delle normative edilizie e sanitarie vigenti;
- consentire l'accesso al Robot ed agli ambienti correlati al personale autorizzato al controllo del funzionamento del Robot, sia tecnico delle ditte installatrici, che sperimentale incaricato da IASMA, per tutta la durata del Programma garantendo la presenza della persona incaricata e fornendo l'eventuale assistenza;
- concedere al personale tecnico e sperimentale incaricato da IASMA l'accesso ai dati produttivi, riproduttivi e gestionali dell'Azienda sin dalle fasi antecedenti l'inizio dei lavori di installazione, al fine di una corretta valutazione dell'impatto dovuto all'introduzione del Robot;
- operare secondo le indicazioni tecniche e gestionali suggerite dai tecnici della Ditta fornitrice e dal personale tecnico e sperimentale incaricato da IASMA;
- ospitare visite guidate di allevatori e tecnici, organizzate da IASMA nel perseguimento delle finalità anche dimostrative dell'iniziativa;
- impegnarsi all'acquisto del Robot alla fine del Programma al prezzo indicato in offerta;
- nel caso di rimozione del Robot concordata o coattiva da parte di IASMA antecedente alla conclusione del Programma, accollarsi le spese di ripristino delle condizioni antecedenti all'installazione.

A carico dell'Azienda si riconoscono inoltre i seguenti oneri:

- controllo quotidiano degli animali per gestione sanitaria, produttiva e riproduttiva;
- controllo quotidiano del funzionamento del sistema Robot nel suo complesso, dalla fase di mungitura a quella di conservazione del latte;
- gestione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e degli eventi eccezionali di malfunzionamento in accordo con la Ditta fornitrice.

## **ART. 7 ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda si impegna a dare piena e tempestiva esecuzione al presente Capitolato e a tutte le disposizioni e le istruzioni di dettaglio che si rendessero necessarie per l'installazione del Robot e

per l'esecuzione del Programma. IASMA potrà impartire disposizioni ed istruzioni sia prima che durante lo svolgimento del Programma.

I compiti e gli obblighi previsti dal presente Capitolato dovranno essere eseguiti dall'Azienda con precisione e secondo le migliori regole dell'arte, nel pieno rispetto di tutti gli elementi costituenti il Robot e senza quindi recare danno ad alcuno di essi, e senza pregiudicare in alcun modo lo svolgimento del Programma.

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto l'Azienda dovrà rendersi disponibile per i necessari sopralluoghi da parte della Ditta fornitrice e del personale incaricato da IASMA, al fine di definire gli interventi (opere edili, adeguamento impianti elettrici, idrici, telefonici, ...) da realizzare per adeguare gli spazi e le strutture alle necessità dell'installazione.

Sulla base delle specifiche fornite dalla Ditta fornitrice, l'Azienda si attiverà a proprie spese e responsabilità nei confronti dei propri progettisti e fornitori per la realizzazione di quanto concordato durante i sopralluoghi, **entro 100 (cento) giorni dal ricevimento delle specifiche medesime.**

Rimangono a carico dell'Azienda gli oneri tecnici e amministrativi connessi alla redazione del progetto, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza.

L'IASMA nominerà un proprio referente per le necessità di coordinamento delle parti.

## **ART. 8 CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL PROGRAMMA**

L'IASMA potrà, in accordo con l'Azienda o a propria motivata discrezione, decidere la conclusione anticipata del Programma. In tale ultimo caso l'Azienda non potrà porre alcuna eccezione e dovrà sostenere per intero le spese di ripristino delle condizioni antecedenti all'installazione del Robot, che rimarrà proprietà di IASMA.

IASMA provvederà a trattenere la cauzione definitiva di cui all'art. 16 a titolo di risarcimento, qualora la scelta della conclusione anticipata del Programma sia dovuta a cause imputabili all'Azienda.

## **ART. 9 ACQUISTO DEL ROBOT**

Al termine del Programma l'Azienda acquisterà da IASMA il Robot al prezzo espresso in offerta, diventandone a tutti gli effetti proprietaria.

## **ART. 10 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' ULTERIORI A CARICO DELL'AZIENDA**

Sono a carico dell'Azienda tutti gli oneri ed obblighi di seguito elencati, esonerandosi l'IASMA da ogni inerente responsabilità civile e penale:

- a) garantire durante l'esecuzione dei lavori di preparazione del sito destinato all'installazione del Robot, personale idoneo a ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati della Ditta fornitrice e di IASMA;
- b) garantire la presenza continua di personale tecnicamente idoneo a far funzionare il Robot;
- c) provvedere ai risarcimenti degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della prestazione, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private e a persone, restando liberi ed indenni l'IASMA ed il suo personale;
- d) rispondere dei danni e malfunzionamenti del Robot derivanti da negligenza nella manutenzione o da errato utilizzo.

## **ART. 11 TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

Nell'esecuzione del contratto l'Azienda è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, infortunio, malattia, ecc) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute, oltre che nei contratti di lavoro vigenti, anche nelle leggi e nei regolamenti in materia di assunzione, tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Azienda solleva IASMA da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai paragrafi precedenti, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai paragrafi precedenti, accertata da IASMA, anche attraverso segnalazioni dalle strutture provinciali competenti in materia di tutela del lavoro, IASMA stesso comunicherà all'Azienda e, se del caso, alle suddette strutture, l'inadempienza accertata e procederà all'escussione della cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate sarà effettuato solo quando il competente Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. L'Azienda non può opporre eccezioni a IASMA per le detrazioni o le sospensioni dei pagamenti delle somme accantonate, né ha titolo al risarcimento di danni.

L'inosservanza degli obblighi previsti al presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio di IASMA.

## **ART. 12 SCELTA DEL CONTRAENTE**

Alla scelta del contraente si fa luogo secondo le modalità riportate nel bando di gara, anche se perviene una sola offerta, purché ritenuta vantaggiosa da IASMA.

## **ART. 13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione dovrà essere firmato il contratto. Se l'Azienda non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, l'IASMA annullerà con atto motivato la scelta del contraente riservandosi la facoltà di stipulare il contratto con il concorrente che segue in graduatoria, e trattenendo la cauzione provvisoria.

## **ART. 14 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO D'APPALTO**

Sono allegati al contratto d'appalto quali parti integranti:

1. il presente Capitolato speciale d'Appalto;
2. l'offerta dell'Azienda.

## **ART. 15 VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE**

L'offerta presentata sarà subito impegnativa per l'Azienda.

L'Azienda rimane vincolata alla sua offerta per **centottanta giorni** dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove l'affidamento dell'IASMA pervenga all'Azienda oltre tale termine, l'Azienda potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta mediante semplice comunicazione scritta.

Ove l'Azienda accetti l'affidamento tardivo, esso sarà effettuato alle condizioni del bando e dell'offerta senza possibilità di concordare modifiche od integrazioni.

L'esperimento della gara d'appalto non costituisce per l'IASMA nè obbligazione contrattuale nè obbligo a contrarre.

## **ART. 16 GARANZIE**

All'atto dell'offerta l'Azienda dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, secondo le modalità indicate nel bando di gara.

L'Azienda dovrà inoltre prestare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, una cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nella misura del 40% del valore di acquisto del Robot a base d'asta. Tale cauzione sarà svincolata successivamente alla conclusione del Programma previa verifica della correttezza e completezza degli adempimenti connessi agli obblighi contrattuali.

La cauzione dovrà essere costituita secondo le modalità indicate nel bando di gara.

## **ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE**

E' fatto divieto all'Azienda, a pena della risoluzione immediata del contratto, di cedere l'esecuzione e la gestione anche parziale del contratto.

E vietato altresì ogni forma di subappalto.

## **ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando quant'altro stabilito dal Codice Civile, l'IASMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., fatto salvo il risarcimento del danno, nel caso in cui:

- 1) l'Azienda sia colpevole di frode o di negligenza grave;
- 2) l'Azienda contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate;
- 3) in caso di fallimento dell'Azienda.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della L.P. n. 23/90 per quanto applicabili.

**ART. 19**  
**TERMINI E PENALITA'**

L'Azienda dovrà concludere i lavori di propria pertinenza entro 100 (cento) giorni dal ricevimento delle specifiche concordate nei sopralluoghi di cui all'art. 7.

L'Azienda dovrà garantire accesso alle proprie strutture e disponibilità del proprio personale per permettere alla Ditta fornitrice l'esecuzione della fornitura, il montaggio, la posa in opera, l'installazione, il collaudo e l'avvio del Robot, nonché la formazione del personale entro il periodo previsto.

Qualora l'Azienda con il proprio comportamento causi ritardi all'installazione del Robot o all'avvio del Programma, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la **penalità di Euro 50,00.- (cinquanta/00) per giorno solare consecutivo di ritardo**.

Sono considerate cause di forza maggiore, semprechè debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Nel caso di negligenza o ritardo negli adempimenti, e comunque nel caso in cui l'Azienda rifiuti o trascuri l'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, l'IASMA si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese dell'Azienda stessa.

Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano comunque l'Azienda dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

**ART. 20**  
**PROPRIETA' E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI**

I dati raccolti ed i risultati ottenuti nel corso del Programma saranno di esclusiva proprietà di IASMA. L'Azienda non potrà cedere a terzi i medesimi dati, senza previa autorizzazione di IASMA.

L'IASMA potrà effettuare attività di divulgazione in merito all'attività svolta nel corso del Programma ed ai dettagli operativi delle diverse fasi di attuazione dello stesso, coerentemente con le proprie attività istituzionali.

**ART. 21**  
**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti nel corso del Programma saranno trattati per le finalità inerenti alla realizzazione del Programma medesimo e degli atti ad esso connessi e conseguenti. L'Azienda esprime il proprio consenso alla loro diffusione nell'ambito dell'attività di divulgazione di cui all'articolo 20.

**ART. 22**  
**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno

possibilmente definite in via bonaria.

Il ricorso all'arbitrato, di cui all'art. 11 della L.P. 23/1990 e all'art. 5 del relativo regolamento di attuazione, potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

**ART. 23**  
**DOMICILIO LEGALE**

L'Azienda elegge domicilio legale per tutti gli effetti del contratto presso la sede di IASMA.

**ART. 24**  
**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e relativo regolamento di attuazione, all'art. 1667 del codice civile e alle consuetudini locali.

**ART. 25**  
**ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Azienda tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che per legge competono a IASMA.